

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c.: connessione alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio

Ai sensi dell'[art. 183 c.p.c.](#), nel testo - applicabile "ratione temporis" alla presente fattispecie - introdotto dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 18 (e anteriore alle modifiche apportate dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni nella L. 23 febbraio 2006, n. 51), è consentito all'attore, nella prima udienza di trattazione, di proporre le sole domande e le eccezioni, anche nuove, che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto, mentre rimane preclusa alle parti la facoltà di proporre domande nuove che potessero essere proposte già con la citazione o la comparsa di risposta; lo stesso comma 5, consente a sua volta alle parti, con le memorie depositate nel termine, non già di proporre domande nuove, sia pure con il limite sopra ricordato che esse siano conseguenza delle difese avversarie, ma soltanto di precisare e modificare le domande, eccezioni o conclusioni già proposte. La modificazione della domanda ammessa ex [art. 183 c.p.c.](#), può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre però che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali.

NDR: per tale principio si veda [Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 15.6.2015, n. 12310](#) nonché Cass. Sez. 1, 02/09/2005, n. 17699.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 22.1.2018, n. 1532

...omissis...

La cc propose appello, rigettato dalla Corte d'Appello di Catanzaro.

La sentenza impugnata ha affermato che, pur essendo mancata un'espressa pronuncia del Tribunale sulle domande formulate dalla cccl. nella memoria ex art. 183 c.p.c., le stesse avrebbero dovuto essere dichiarate inammissibili perchè nuove per petitum e causa petendi, in quanto volte all'accertamento dell'acquisto delle porzioni immobiliari controverse a titolo originario di unione o commistione, ovvero all'accertamento della natura pertinenziale di alcune aree del villaggio *omissis*, nonché delle servitù esistenti sulle medesime aree. La Corte d'Appello di Catanzaro, applicando il principio della ragione più liquida in punto di interesse ccc. alla declaratoria di nullità della compravendita intercorsa il 9 aprile 1999 tra ccc escluse comunque la sussistenza di alcuna delle cause di invalidità stabilite dall'art. 1418 c.c., stante anche la genericità della domanda attorea.

Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gianfranco Servello, ha depositato le sue conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., comma 1, chiedendo di rigettare il ricorso.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 1.

2. Il primo motivo di ricorso della cccc denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 329 c.p.c., avendo la Corte d'Appello ritenuto mancante uno specifico motivo di impugnazione in ordine alla richiesta di prova, invece reiterata dalla ricorrente nell'atto di appello.

Il motivo denota un evidente difetto dei necessari requisiti di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata. La Corte d'Appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile la richiesta di prova testimoniale riformulata in appello, perchè la stessa era stata già rigettata in primo grado (dando per pacifica fra le parti la circostanza che le particelle acquistate dalla cccc. siano all'interno dell'area recintata del villaggio cccc e che su di esse si trovino i servizi del villaggio) e sul punto non era stato proposto specifico motivo di gravame.

La decisione della Corte di Catanzaro è corretta, atteso che, allorchè il giudice di primo grado abbia (come nella specie) rigettato l'ammissione di una deduzione istruttoria, ritenendo la stessa irrilevante, giacchè attinente ad un fatto incontrovertito tra le parti e proprio per questo non bisognoso di prova, l'appellante ha l'onere di censurare la statuizione di rigetto delle istanze istruttorie con uno specifico motivo di appello, non essendo sufficiente che egli impugni la sentenza, lamentando l'omessa pronuncia su domande e l'errata valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice, perchè il giudice d'appello debba necessariamente compiere un nuovo apprezzamento discrezionale della complessiva rilevanza delle richieste istruttorie disattese in primo grado (arg. da Cass. Sez. L, 27/02/2014, n. 4717; Cass. Sez. 1, 12/03/2014, n. 5715).

3. Il secondo motivo di ricorso censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 183 c.p.c., "vecchio testo", negando che tale norma comportasse un regime di preclusioni per le domande, così come inteso dalla Corte d'Appello. Il motivo, oltre che carente sotto il profilo della specifica indicazione del contenuto degli atti su cui è fondato (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), è del tutto infondato.

Ai sensi dell'art. 183 c.p.c., nel testo - applicabile "ratione temporis" alla presente fattispecie - introdotto dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 18 (e anteriore alle modifiche apportate dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni nella L. 23 febbraio 2006, n. 51), è consentito all'attore, nella prima udienza di trattazione, di proporre le sole domande e le eccezioni, anche nuove, che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto, mentre rimane preclusa alle parti la facoltà di proporre domande nuove che potessero essere proposte già con la citazione o la comparsa di risposta; lo stesso comma 5, consente a sua volta alle parti, con le memorie depositate nel termine, non già di proporre domande nuove, sia pure con il limite sopra ricordato che esse siano conseguenza delle difese avversarie, ma soltanto di precisare e modificare le domande, eccezioni o conclusioni già proposte. La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c., può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre però che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (Cass. Sez. U, 15/06/2015, n. 12310; Cass. Sez. 1, 02/09/2005, n. 17699).

E' in tal senso evidente il difetto di qualsivoglia connessione sostanziale tra l'iniziale domanda della cccc., con la quale la parte richiese la dichiarazione di nullità del contratto di compravendita immobiliare stipulato tra la cccc e le domande successivamente formulate, volte all'accertamento dell'esistenza di diritti di natura reale sui beni oggetto di quel contratto.

4. Il terzo motivo di ricorso censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 1418 c.c. e l'omessa e contraddittoria motivazione, quanto al diniego della sussistenza di cause di nullità del contratto evidenziato dalla Corte d'Appello, diniego spiegabile, secondo la ricorrente, soltanto per aver la stessa Corte erroneamente disatteso le istanze istruttorie ribadite dall'appellante (prove orali, consulenza tecnica e richiesta di informazioni alla P.A.).

Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

Dapprima anch'esso denota un difetto dei necessari requisiti di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, la quale aveva escluso la fondatezza della domanda di nullità del contratto di vendita corrente tra la ccccc negando innanzitutto che fossero state allegate specifiche ragioni di invalidità ex art. 1418 c.c..

La Corte d'Appello ha poi spiegato che la deduzione dell'avvenuta vendita all'acquirente ccccc di immobili che la ccccccc assumeva di aver già precedentemente acquistato, legittimava quest'ultima, al più, ad agire non per la nullità, quanto per la inefficacia (rectius, inopponibilità) del titolo di acquisto della convenuta. Anche in tal caso, però, spettava all'attrice di provare l'esistenza di un suo idoneo titolo di acquisto (anzitutto trascritto) e la coincidenza dei beni contemplati da tale titolo con quelli posseduti dalla

convenuta ccc ed oggetto dell'acquisto della medesima dall'identica dante causa.

Peraltro, trovando applicazione, *ratione temporis*, il testo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134, non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, da specificare nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, i; nè il vizio *ex art.* 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è riferibile alla mancata ammissione di deduzioni istruttorie, ove da tale mancata ammissione non sia causalmente derivato il mancato esame di un determinato fatto storico decisivo e controverso.

Inoltre, la ricorrente, imputando il mancato accertamento della nullità del contratto alla mancata ammissione di svariati mezzi istruttori, aveva l'onere, *ex art.* 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova disattesa dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire a questa Corte il controllo della decisività dei fatti da provare, controllo da compiersi sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative.

5. Il ricorso va perciò rigettato e, in ragione della soccombenza, la ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente cccc spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, mentre non occorre provvedere al riguardo per l'altra cccccc che non ha svolto attività difensive.

Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater - dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.

pqm

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.